

La Carta Sociale Europea 18 ottobre 1961 – 18 ottobre 2011

Francesco Ingravalle

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Facoltà di Scienze Politiche – Alessandria

1. La *Carta Sociale Europea*, di cui stiamo per celebrare il cinquantenario, è una convenzione internazionale firmata a Torino il 18 ottobre 1961, equivalente, in materia di diritti economici e sociali, alla *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (meglio nota, forse, con l'acronimo CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore tre anni più tardi.

L'organizzazione internazionale promotrice di entrambi i documenti è il Consiglio d'Europa, istituito l'8 maggio 1949 con il Trattato di Londra firmato da dieci Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, regno Unito, Svezia. Cinque tra questi Stati (Francia, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) con la Germania «di Bonn» o Germania «occidentale» costruiranno nel 1951 la CECA: sarà, questo, l'inizio di un lungo e complesso percorso di stabilizzazione della pace in Europa a soli sei anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale; un percorso compiuto attraverso l'integrazione economica e a lungo caldeggiato da chi aveva sostenuto, sull'altra sponda dell'Atlantico, il cosiddetto «piano Marshall».

La *Convenzione* del 1950 e la *Carta Sociale* del 1961 aprono la strada, irta di ostacoli e ancora oggi molto lontana dalla mèta, all'integrazione dei diritti politici e sociali nel continente europeo. Proprio il confronto fra l'integrazione economica europea (che ha portato, ormai, ventisette paesi a unirsi in un medesimo spaziale economico, in un unico spazio giuridico e oltre la metà di essi ad assumere la moneta unica) e l'integrazione nella sfera dei diritti umani, sociali ed economici di quarantasette paesi (i quarantasette paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa) testimonia un'esigenza posta dallo sviluppo economico e tecnologico stesso, un'esigenza che ha assunto ancora una volta (dopo due secoli di «questione sociale» e di industrializzazione) un volto preciso nel corso della grave crisi finanziaria iniziata nel 2008: la richiesta che alla libertà politica ed economica si affianchi l'uguaglianza delle opportunità sociali.

L'uguaglianza delle opportunità sociali è un'esigenza dichiarata, del resto, dalle più influenti correnti del pensiero politico europeo: il socialismo riformista (che ha eliminato dal socialismo la forte componente giacobina la quale ne aveva attraversato l'intera storia), il cattolicesimo sociale (che con il Concilio Vaticano II ha rafforzato le proprie basi dottrinali gettate da papa Leone XIII), il liberalismo sociale (che ha emancipato il liberalismo classico dal mito antiegalitario che lo caratterizzava profondamente).

In questa celebrazione cercherò di unire la prospettiva dello storico delle dottrine politiche e quella dello storico delle istituzioni politiche, secondo un insegnamento di grandi maestri quali Aristotele, Bodin, Althusius, Montesquieu, Gaetano Mosca, proprio ora che la ridefinizione accademica dei settori scientifico disciplinari riunisce le due prospettive anzidette, dopo lunga e dannosa separazione. Nessuno può illudersi di parlare di storia delle dottrine o delle idee, o del pensiero (politico, giuridico, sociale, economico) senza parlare della storia delle istituzioni (politiche, giuridiche, sociali, economiche).

2. Prima di entrare nel merito è opportuno sottolineare una differenza, pur nota a tutti: la differenza fra il complesso istituzionale semi-federale che è l'Unione Europea e il complesso intergovernativo denominato «Consiglio d'Europa». L'Unione Europea deve la propria origine, sul piano istituzionale, a una cessione di sovranità da parte degli Stati-membri in cui i Trattati, dal Trattato CECA (1951) al Trattato di Lisbona (2007) – attualmente in vigore – prevedono, per un - ormai ampio - numero di materie, la procedura decisionale detta «codecisione» (in cui, su proposta della Commissione dell'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo decidono insieme gli atti legislativi). Ne conseguono quel primato del diritto comunitario sui diritti nazionali e quella efficacia diretta sui quadri giuridici nazionali che fanno dell'Unione Europea un'organizzazione internazionale di tipo assolutamente speciale: primato ed efficacia che non ha poco peso anche nell'attuazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla *Carta europea dei diritti*. La norma europea, se è in contrasto con la norma nazionale, obbliga

il potere esecutivo dello Stato membro a lasciare disapplicata la norma nazionale.

I documenti prodotti dal Consiglio d'Europa, invece, hanno un potere di vincolo morale, non già giuridico: i quarantasette Stati che compongono il Consiglio non hanno compiuto alcuna cessione di sovranità a vantaggio del Consiglio stesso. Questo fatto confina la *Carta Sociale Europea* nel «dover essere», nel terreno di quello che *deve* essere realizzato, ma senza alcuna cogenza giuridica, attraverso l'operato degli Stati membri.

3. Ciò premesso, bisogna chiedersi che cosa si è cercato e si cerca ancora oggi di realizzare attraverso la *Carta Sociale Europea* e che cosa abbia da dire questo documento nell'attuale, particolarmente buio momento (non soltanto nel nostro paese), momento, in merito all'avvicinamento dell'uguaglianza sociale all'uguaglianza morale e giuridica. Va sempre ricordato, comunque, che l'uguaglianza sociale è l'uguale opportunità di accedere *concretamente* ai diritti per tutti i cittadini degli Stati membri, indipendentemente dal loro appartenere a una o all'altra classe sociale (concetto, questo, di «classe sociale», che va inteso come «classe di reddito *reale*», cioè rapportato al costo *effettivo* di una vita dignitosa); opportunità difficile a realizzarsi, perché le differenze di classe sociale tendono a configurare una disparità nell'accesso *concreto* ai diritti ovunque e non soltanto nelle situazioni socio-economicamente più arretrate. D'altro lato, le società avanzate sprigionano da sé sempre maggiori e sempre più specifiche (perché spesso legate all'esigenza di auto-tutela di identità culturali) richieste di uguaglianza delle opportunità sociali e, come ha scritto Ludo Moritz Hartmann, i diritti adempiono al compito di «convertire le tendenze sociali in forme giuridiche».

La storia stessa delle istituzioni liberali e democratiche ha mostrato come l'uguaglianza giuridica non possa non tendere a divenire uguaglianza sociale, uguaglianza delle opportunità sociali, attraverso la realizzazione di assetti istituzionali finalizzati alla realizzazione delle pari opportunità. Ma la storia dello sviluppo finanziario ed economico degli ultimi due decenni (nota anche come l'ultimo tratto della storia della «globalizzazione») sta producendo ovunque l'incremento della disuguaglianza delle opportunità

sociali, come ha notato l'economista statunitense J. Stiglitz già nel suo saggio degli inizi del 2000 *Globalization and Its Enemies*.

In questa situazione di potenziale conflitto fra richiesta sociale di pari opportunità e reale rallentamento dell'attuazione dei diritti economici e sociali impliciti nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* del 1948, naturale radicamento sia della CEDU, sia della *Carta Sociale Europea*, quest'ultima ha la funzione di un richiamo etico-giuridico alla coerenza che va ancora realizzata fra livello istituzionale, politico, e livello economico, sociale, posto che, come aveva sostenuto il filosofo prussiano Immanuel Kant, la politica debba essere *esclusivamente* strumento della morale e del diritto. Come strumento della morale e del diritto la politica compare nella *Dichiarazione d'indipendenza* delle tredici colonie inglesi del Nord-America del 1776 e nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* dell'inizio della Rivoluzione francese del 1789: la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* del 1948, la nuova «magna charta mondiale», come ha scritto lo storico del diritto e del pensiero politico Gerhard Östreich, ribadisce e rafforza l'assunto di Kant. Forse in nessun modo si può maggiormente sottolineare la drammatica tensione fra sviluppo della libertà economica e politica e aspirazione all'uguaglianza, tensione che costituisce il nucleo problematico delle riflessioni di Alexis De Tocqueville in *La démocratie en Amérique* (1833-1835), se non riportando lo scambio di battute fra il delegato inglese e il delegato sovietico nel dibattito che ha preceduto l'approvazione della *Dichiarazione* del 1948; il primo affermò: «Vogliamo uomini liberi, non schiavi ben pasciuti»; il secondo ribatté: «Gli uomini liberi possono anche morir di fame.»

La non coincidenza di libertà e uguaglianza nella vita sociale d'oggi, ben di rado sotto le luci dei riflettori o nelle prime pagine dei giornali, fa della *Carta Sociale Europea* un richiamo; un richiamo *anticipato*, perché nel 1961 l'Occidente stava attraversando un travolgente sviluppo economico (particolarmente evidente in Germania e in Italia, paesi usciti sconfitti e semi-distrutti dalla Seconda Guerra Mondiale) nel quale, tuttavia, la «forbice» fra diritti politici e diritti sociali era ben chiara agli osservatori più attenti.

4. La *Carta Sociale Europea* firmata nel 1961 entra in vigore nel 1965, con L. 3 luglio 1965 n. 929. Va ricordato che il 16 dicembre 1966 vengono approvati dalle Nazioni Unite il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* e il *Patto internazionale sui diritti civili e politici*. Il *Preambolo* al primo recita: «L'ideale dell'essere umano libero, della libertà dalla paura e dal bisogno, può giungere a compimento *solo là dove siano create condizioni tali da permettere a ognuno il godimento dei propri diritti economici, sociali, culturali, come anche di quelli civili e politici*» [corsivo mio]: la *Carta Sociale Europea* apre indubbiamente una fase di centralità dei diritti economici e sociali in ambito internazionale.

Al documento del 1961 si è affiancato nel 1995 il *Protocollo opzionale alla Carta Sociale Europea* e, nel 1996 l'articolato è stato emendato e ampliato. Oggetto della *Carta* i diritti economici e sociali che la CEDU aveva tralasciato, ma che conteneva a livello implicito. Nel *Preambolo* della versione del 1961 si legge: «Il godimento dei diritti sociali deve essere assicurato senza alcuna discriminazione» sia essa fondata sulla appartenenza razziale, sul colore della pelle, sul sesso, sulla fede religiosa, sull'appartenenza nazionale, sull'origine sociale. Questo significa che il genere umano è *uno* attraverso le sue differenze etniche e culturali e che ogni individuo è titolare di diritti sociali come appartenente al genere; ogni individuo, in quanto appartenente al genere umano è destinatario legittimo del benessere e del miglioramento del livello di vita (o qualità della vita, come si sarebbe detto non molti anni più tardi). Ma che cosa significa «benessere»? Che cosa significa «miglioramento del livello della vita»? Entrambi convergono nell'esercizio *effettivo* dei diritti e nell'attuazione dei principi fissati nella *Carta*.

Richiamiamo l'attenzione, ora su alcuni tra i punti che, in questa prospettiva di umanesimo sociale, sono tra i più qualificanti del documento. L'art. 3 (versione 1961) recita: «Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro»; per quello che riguarda l'Italia, e a parte il DPR 547/55 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*), il DPR 303/56 (*Norme generali per l'igiene del lavoro*) e il DPR 302/56 (che integra il DPR 547/55), l'art. 3 precorre lo sviluppo di un tema che sarebbe

stato particolarmente sviluppato nel corso degli anni Settanta del secolo scorso (epidemiologia del lavoro, nocività delle produzioni).

Se volgiamo l'attenzione al testo della *Carta* emendato nel 1996 e leggiamo gli articoli 29 («Ogni persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale») e 30 («Tutte le persone hanno diritto all'abitazione» vediamo con chiarezza che la protezione dalla povertà è un *diritto*, che avere un'abitazione è un *diritto*; l'obiettivo dell'attuazione di questi diritti è obiettivo delle «parti contraenti», cioè degli Stati firmatari della *Carta*. Ne consegue che la tutela della salute sul lavoro, la tutela contro la povertà e l'emarginazione, la garanzia della fruizione del diritto all'abitazione spettano ai pubblici poteri e non vengono affidati alla pura logica del mercato, nella convinzione che, attraverso *questa* logica, nessuna tutela certa è possibile, nessuna garanzia di attuazione di tali diritti si può dare.

Analogo discorso va fatto a proposito dell'art. 10, versione 1961 («Ogni persona ha diritto a mezzi appropriati di formazione professionale»): *chi*, se non il pubblico potere, lo Stato, può garantire, direttamente o indirettamente l'attuazione di questo diritto? L'art. 12, sempre nella versione 1961 («Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza sociale», e si vedano anche l'art. 13 sull'assistenza sociale e sanitaria e l'art. 19, dedicato alla protezione e all'assistenza agli immigrati di ogni paese contraente). Conformemente agli artt. 23, 24, 25 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* del 1948 il pubblico potere viene connotato come potere etico-giuridico, oltre che, come solitamente avviene, giuridico-politico. Del resto, sul piano delle legislazioni nazionali, un simile significato viene conferito ai pubblici poteri dal noto *Rapporto Beveridge* già nel 1941.

Nel 1996, la *Carta* viene adeguata in ogni sua parte, soprattutto nel senso che ne vengono incrementate le articolazioni. L'art. 4 è dedicato al «diritto a un'equa retribuzione»: il criterio dell'equità è etico, politico, ma non sarebbe facile tradurlo in un criterio economico; il massimo che si può fare (e che si è tentato di fare) da parte dei pubblici poteri è sforzarsi di adeguare il funzionamento dell'economia ai vincoli dell'equità; ma la logica dell'economia da lungo tempo è svincolata dall'etica e dal controllo politico che di quest'ultima dovrebbe essere lo strumento. I cinque paragrafi in cui si

suddivide l'art. 4 riguardano il diritto a un livello di vita dignitoso, il diritto a un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario, la parità del lavoro maschile e del lavoro femminile per lavori di pari importanza, il diritto a un ragionevole preavviso in caso di cessazione del lavoro, il diritto ad autorizzare trattenute sui salari «solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione [...] o da convenzioni collettive o sentenze arbitrali». La crisi del *Welfare* nazionale in tutti gli Stati avanzati era ben chiara, in prospettiva, sin dalla metà degli anni Novanta; essa spinge gli estensori degli emendamenti alla *Carta* a precisare tutti i livelli del problema «equa retribuzione» e a far carico ai pubblici poteri dell'attuazione dei diritti in questione. Non a caso l'art. 10 («diritto alla formazione professionale», già citato nella versione 1961) viene diviso in 5 paragrafi di cui il quarto è suddiviso, a sua volta, in quattro sotto-paragrafi, mentre l'art. 11 («diritto alla protezione della salute») viene suddiviso, ora, in tre paragrafi.

La *deregulation* dell'economia ha ridotto, già alla metà degli anni Novanta del secolo scorso il potere di interferenza degli Stati sulle dinamiche economiche; sicché il garante dei diritti della *Carta*, risulta, all'epoca degli emendamenti apportati a quest'ultima, singolarmente indebolito. Del resto, è dagli inizi degli anni Settanta che si parla e si scrive di «crisi fiscale dello Stato»; la «crisi fiscale», dovuta alla progressiva volatilità dei capitali finanziari comporta la crisi della tassazione e pesa sempre di più sull'efficacia redistributiva delle politiche pubbliche nelle società avanzate. Per questo i pubblici poteri risultano indeboliti.

Un caso di nuova normazione nella versione 1996 della *Carta* è l'art. 21 il quale raccomanda il rispetto del diritto all'informazione nei rapporti aziendali e la consultazione per assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori all'informazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa che li ha assunti e sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare i loro interessi. L'art. 21 ha la funzione di garantire giuridicamente il dialogo sociale, anche e soprattutto nelle situazioni socialmente più «polemogene» che, ragionevolmente, si consideravano in potenziale aumento.

Chi ha redatto la *Carta* e chi l'ha emendata sapeva bene, evidentemente, che l'economia «liberata» senza essere più governata avrebbe fatto delle crisi

finanziarie un momento ineludibile del proprio sviluppo con una intensità considerevole.

Ben diversa, rispetto ai cenni contenuti nella versione del 1961 della *Carta*, la delineazione delle pari opportunità nell'art 20 nella versione emendata; il diritto alle pari opportunità va applicato in materia di accesso al lavoro, in materia di orientamento professionale e di riadattamento al lavoro, in materia di condizioni di impiego e di lavoro (compresa la retribuzione) e in materia di progressione di carriera. Sta ai governi degli Stati membri trovare le vie istituzionali e amministrative per attuare tale diritto e tutti quelli indicati nella *Carta*.

Questo ci conduce a una questione cruciale: la questione della *cogenza* della *Carta*.

5. Il documento aveva e ha indubbiamente un carattere di *moral suasion*, anche perché esso è opera dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri del consiglio d'Europa e per lo meno agli occhi di quei Governi che non consideravano e non considerano il *Welfare State* come un incidente di percorso, ma come un'esigenza nata dallo sviluppo economico e sociale stesso. Si può dire che lo spirito della *Carta* sia stato ben espresso, pur parlando d'altro, dall'economista statunitense J. Stiglitz quando ha affermato che se si vede un povero, non dobbiamo pensare che costui abbia scelto di essere povero, ma dobbiamo pensare che qualche cosa non ha funzionato nel sistema economico; lo Stato ha, quindi e deve continuare ad avere un ruolo economico.

Non si può dire, peraltro, che neppure i più ortodossi continuatori del pensiero liberista di Hayeck mettano realmente in discussione la necessità dell'orientamento sociale dell'economia; essi, tuttavia, non vedono nello Stato il soggetto idoneo a orientare socialmente la dinamica economica e sembrano affidarsi quasi del tutto (almeno nelle dichiarazioni di intenti) agli effetti benefici – pressunti o sperati- del libero mercato e della privatizzazione crescente dei servizi, dell'iniziativa privata.

Al di là dell'influenza morale, qual è il peso *reale*, effettivo, della *Carta*?

Se si consultano gli atti della seduta della Camera (italiana) n. 475 dell'1.02.1999, risulta che a questa data soltanto tredici Stati avevano

firmato la nuova *Carta*; i ritardi erano dovuti alle cautele prese di fronte alle prospettive dell'impatto economico della *Carta* stessa. Nel 1999 la Svizzera non aveva ancora aderito al testo del 1961; il Regno Unito, pur avendo firmato e ratificato la *Carta*, vi aveva dato un'attuazione piuttosto limitata, a causa dei propri orientamenti in politica sociale diversi da quelli che strutturavano la *Carta* stessa. Anche l'Italia non era riuscita ad attuare del tutto il documento del 1961 e, quanto al documento emendato del 1996, restava ancora molto da fare per quanto concerneva i diritti dei cittadini migranti, come viene rilevato, del resto, nella relazione dell'on. Sandra Fei dell'1.02.1999; inoltre, la *Carta* prevedeva, in ambo le versioni, sia pure in modi diversi, forme di aiuto ai disoccupati che la legislazione vigente non prevedeva.

Che cosa comporta la non-ricezione nei diritti nazionali delle disposizioni della *Carta*? L'invio di raccomandazioni da parte del Comitato intergovernativo del Consiglio d'Europa al Comitato dei Ministri, organo esecutivo del Consiglio d'Europa stesso. La tutela dei diritti economici e sociali è fondata, infatti, su rapporti periodici che gli Stati membri devono sottoporre al Comitato europeo per i diritti sociali previsto dalla *Carta* stessa. La cogenza delle raccomandazioni, tuttavia, è nulla sotto il profilo *strettamente* giuridico, anche se il peso morale e politico delle raccomandazioni è considerevole.

6. Fattori di forza (relativa) del documento che stiamo ricordando sono le connessioni di esso con la *Carta dei diritti* dell'Unione Europea inserita nel *Trattato di Lisbona*, nella misura in cui la *Carta dei diritti* stessa viene attuata propriamente attraverso atti legislativi europei che si giovano dell'applicazione diretta caratteristica del diritto comunitario. I fondamenti della *Carta sociale* nella misura in cui sono alla base anche della *Carta dei diritti* agiscono sulla legislazione europea, la quale agisce, a sua volta, sui sistemi giuridici degli Stati membri. Al di fuori dell'Unione europea non esiste una simile azione indiretta e tutto è rimesso alla buona volontà dei Governi.

Rispetto alle decisioni di numerose organizzazioni sui limiti di sostenibilità ambientale e sociale delle politiche economiche dei Governi, i principi della

Carta sociale hanno, dunque, una cogenza maggiore, almeno nei paesi membri dell'Unione Europea, senza che, tuttavia, si possa parlare di vincoli giuridici esercitati direttamente dalle prescrizioni della *Carta sociale* e le politiche economiche degli Stati membri dell'Unione Europea. Aggiungiamo che settori come la politica fiscale e le politiche sociali degli Stati membri non sono ambiti comunitarizzati: la gestione dei problemi e delle loro soluzioni in termini coerenti con la *Carta sociale* spetta interamente agli Stati membri che risultano toccati dai doveri emergenti nella *Carta sociale* soltanto nella misura in cui gli obiettivi generali fissati dal Consiglio Europeo toccano più o meno direttamente i diritti economici e sociali.

Mentre la sfida della tutela dei diritti economici e sociali è transnazionale, nei settori delle politiche fiscali e sociali la risposta è, per ora, obbligatoriamente intergovernativa, tanto a livello di Unione Europea, organizzazione internazionale semi-federale, quanto a livello del Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale «classica», fondata sul metodo di lavoro intergovernativo. Il che costituisce un problema di efficacia: la recessione prodotta dalla crisi finanziaria del 2008 sta innescando effetti sociali molto gravi su scala non soltanto continentale, ma mondiale.

La *Carta sociale*, per quello che essa tocca o riesce a toccare del groviglio di problemi socio-economici dell'ora presente, indica i limiti al di qua dei quali la coesione sociale dei singoli Stati, facciano parte soltanto del Consiglio d'Europa, oppure anche dell'Unione Europea, rischia di saltare. Essa indica l'urgenza non soltanto di riforme del mercato, ma di riforme *sociali* del mercato (su scala nazionale, europea e mondiale).

Forse possono tornare utili le parole con cui il sociologo e filosofo viennese Otto Neurath concludeva, nel 1942 il suo saggio intitolato *Pianificazione internazionale per la libertà*: «Non è nella norma, come invece pensa molta gente, che un ingegnere sociale debba testare l'efficienza della libertà attraverso l'efficienza del *business*; egli può testare un ordine sociale e le sue istituzioni [...] dalla sua capacità di fornire cibo, case, educazione e salute e – in aggiunta ad altre cose e all'interno di una nazione e all'interno di una confederazione mondiale- Libertà.»

Bibliografia meramente orientativa

- Cassese, Antonio, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2009
- Cassese, Sabino, *La crisi dello Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2004
- Id., *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2006
- Fauri, Francesca, *Integrazione economica europea 1947-2006*, Bologna, Il Mulino, 2006
- Gilbert, Mark, *Storia politica dell'integrazione europea*, tr. it. Roma-Bari, Laterza, 2006
- Kant, Immanuel, *Per la pace perpetua* (1795), tr. it. Milano, Feltrinelli, 1995
- Malandrino, Corrado, *Federalismo. Storia, idee, modelli*, Roma, Carocci, 1998
- Neurath, Otto, *Pianificazione internazionale per la libertà*, ed. it. a cura di Francesco Ingravalle e Tiziana C. Carena, Torino, Scholè, 2010 (http://www.educazionesostenibile.it/portaleimages/stories/istituto/otto_neurath_pianificazione)
- Östreich, Gerhard, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali* (1968), a c. di Gustavo Gozzi, Roma-Bari, Laterza, 2001
- Tocqueville, De, Alexis, *La democrazia in America*, tr. it. Milano, Rizzoli, 1998

Sulla Carta Sociale Europea ci si limita a segnalare

- Guiglia, Giovanni, *Le prospettive della Carta Sociale Europea* in www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0234_guiglia.pdf
- Oliveri, Federico, *La Carta Sociale Europea tra enunciazione dei diritti, meccanismi di controllo e applicazione nelle corti nazionali. La lunga marcia verso l'effettività* in «Rivista del diritto della sicurezza sociale» n. 3, dicembre 2008, pp. 509-540.

Sulla natura e le attività del Consiglio d'Europa

- http://www.coe.int/t/i/Com/A_proposito_Coe/Brochure/Coe_a_Strasburgo.asp

dove sono pubblicizzate brochures descrittive delle attività dell'Organizzazione.

Sull'Unione Europea

http://europa.eu/index_it.htm

è il sito ufficiale dell'Unione Europea indispensabile per conoscerne a fondo normativa fondamentale e derivata e azioni.